

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 18 MARZO 1980<sup>1</sup>

**SpA Ferriera Valsabbia ed altri  
contro Commissione delle Comunità europee**

«Tondi per cemento»

Cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263 e 264/78, 39, 31, 83 e 85/79

Massime

1. *Procedura — Eccezione d'illegittimità — Ricevibilità — Esame d'ufficio*  
(Trattato CECA, art. 36, 3° comma)
2. *Procedura — Eccezione d'illegittimità ai sensi dell'art. 36, 3° comma, del Trattato CECA — Ricevibilità — Presupposti — Rinvio all'art. 33, 1° comma, dello stesso Trattato — Significato*  
(Trattato CECA, art. 33, 1° comma, e art. 36, 3° comma)
3. *Atti delle istituzioni — Decisioni generali CECA — Obbligo di motivazione — Portata*  
(Trattato CECA, artt. 5 e 15)
4. *CECA — Istituzioni comunitarie — Obbligo di agire nell'interesse comune — Portata*  
(Trattato CECA, art. 3)
5. *CECA — Istituzioni comunitarie — Obbligo di perseguire gli scopi di cui all'art. 3 del Trattato — Conciliazione fra i vari scopi — Stato di crisi — Adozione di provvedimenti eccezionali — Inosservanza di determinati scopi — Ammissibilità*  
(Trattato CECA, art. 3)
6. *CECA — Settore siderurgico — Politica anti-crisi — Fondamenti — Principio della solidarietà fra le varie imprese*  
(Trattato CECA, artt. 3, 49 e segg., 53, 55, n. 2, e 56)

<sup>1</sup> — Lingue processuali: l'italiano e il tedesco.

7. CECA — *Produzione* — *Regime di quote* — *Ammissibilità* — *Presupposti*  
(Trattato CECA, art. 58)
8. CECA — *Prezzi* — *Determinazione di prezzi minimi* — *Metodo* — *Potere discrezionale della Commissione* — *Controllo giurisdizionale* — *Limiti*  
(Trattato CECA, artt. 3 e 61)
9. CECA — *Prezzi* — *Determinazione di prezzi minimi* — *Legittimità* — *Presupposti*  
(Trattato CECA, artt. 3 e 61)
10. *Diritto comunitario* — *Principi generali del diritto* — *Diritti fondamentali* — *Diritto di proprietà* — *Garanzia* — *Limiti*
11. *Diritto comunitario* — *Principi generali del diritto* — *Proporzionalità* — *Obblighi delle istituzioni* — *Portata*
12. *Diritto comunitario* — *Principi* — *Legittima difesa* — *Nozione* — *Opponibilità ad una pubblica autorità che agisce nell'ambito delle sue attribuzioni* — *Insussistenza*
13. *Diritto comunitario* — *Principi* — *Forza maggiore* — *Nozione*
14. *Diritto comunitario* — *Principi* — *Stato di necessità* — *Nozione*
15. CECA — *Prezzi* — *Allineamento su prezzi fissati in violazione di una norma che impone dei prezzi minimi* — *Inammissibilità*  
(Trattato CECA, art. 60; decisione generale n. 962/77/CECA, art. 6, 1° comma)

1. L'argomento tendente a far ammettere l'irricevibilità di un'eccezione d'illegittimità sollevata in forza dell'art. 36, 3° comma, del Trattato CECA, anche se non è accompagnato da conclusioni formali, va esaminato d'ufficio in quanto riguarda la competenza stessa della Corte.

2. L'espressione «alle condizioni previste al primo comma dell'art. 33 del presente Trattato», di cui all'art. 36, 3° comma, del Trattato CECA, significa che i ricorrenti non possono far valere l'illegittimità delle decisioni generali della cui inosservanza

viene loro fatto carico se non nelle ipotesi contemplate dal detto primo comma, che essi devono provare il loro interesse ad agire e che la Corte, nell'esaminare l'eccezione d'illegittimità, può valutare la situazione derivante da fatti o circostanze economiche in considerazione della quale sono state adottate le decisioni unicamente entro i limiti stabiliti dall'art. 33, 1° comma, 2° inciso.

3. Gli artt. 5 e 15 del Trattato CECA obbligano la Commissione a menzionare nella motivazione delle proprie decisioni generali la situazione com-

plensiva che l'ha indotta ad adottarle e gli scopi generali che essa si propone di conseguire. Pertanto, non si può pretendere che la Commissione specifichi i vari fatti, numerosi e complessi, in base ai quali la decisione è stata adottata, né, a maggior ragione, che essa ne fornisca una valutazione più o meno completa e confuti i pareri espressi dagli organi consultivi.

4. Benché, a norma dell'art. 3 del Trattato CECA, la Commissione sia tenuta ad agire «nell'interesse comune», ciò non significa che essa debba agire nell'interesse di tutti gli amministrati senza eccezione, giacché il suo compito non implica l'obbligo di agire solo a condizione di non ledere alcun interesse. Al contrario, essa deve agire valutando i vari interessi, evitando le conseguenze dannose, sempreché la decisione da adottare lo consenta ragionevolmente. La Commissione può, nell'interesse comune, avvalersi del suo potere di decisione come esigono le circostanze, anche a danno di taluni interessi particolari.
  5. Non si può desumere dall'art. 3 del Trattato CECA che le istituzioni della Comunità siano tenute, in qualsiasi circostanza, a perseguire simultaneamente e nella loro interezza gli scopi enunciati da detta disposizione. Occorre e basta che esse garantiscano la conciliazione permanente che possono implicare eventuali contraddizioni fra detti scopi considerati separatamente e, qualora contraddizioni del genere vengano accertate, che esse diano a questo o a quello scopo la precedenza che paia loro imposta dai fatti e dalle circostanze economiche in considerazione delle quali esse hanno adottato i provvedimenti di cui trattasi.
- Se la necessità di un compromesso fra i vari scopi s'impone già in una situazione normale di mercato, la si deve ammettere a fortiori in uno stato di crisi che giustifica l'adozione di provvedimenti eccezionali che derogano alle norme ordinarie concernenti il funzionamento del mercato comune ed implicano manifestamente l'inosservanza di determinati scopi di cui all'art. 3 del Trattato.
6. La politica anti-crisi nel settore siderurgico si basa sul principio fondamentale della solidarietà fra le varie imprese, principio enunciato nel preambolo del Trattato CECA e che si concreta in particolare in vari articoli quali l'art. 3 (prevalenza dell'interesse comune, che presuppone il dovere di solidarietà), gli artt. 49 e segg. (sistema di finanziamento della Comunità fondato sul prelievo), l'art. 55, n. 2 (sfruttamento comune dei risultati della ricerca in campo tecnico e sociale), l'art. 56 (aiuti per la riconversione e il riadattamento), l'art. 53 (instaurazione di congegni finanziari).
  7. La Commissione è tenuta ad istituire un regime di quote di produzione, in forza dell'art. 58 del Trattato CECA, unicamente in caso di accertata impossibilità di porre rimedio alla crisi mediante, fra l'altro, interventi in materia di prezzi.

8. Il metodo da applicare ai fini della determinazione del livello dei prezzi, metodo contemplato dall'art. 61 del Trattato CECA, ha carattere discrezionale e tecnico, dominato dal principio della solidarietà, dall'osservanza dei criteri di cui all'art. 61, penultimo comma, nonché delle forme consistenti nella consultazione del Comitato consultivo e del Consiglio. La Corte può controllare le scelte della Commissione unicamente qualora la valutazione economica lasci trasparire una violazione manifesta della norma giuridica, quale la fissazione dei prezzi ad un livello che impedisca in modo manifesto il perseguimento degli scopi contemplati dall'art. 3 del Trattato.
9. L'art. 61 del Trattato CECA, dato che si richiama esclusivamente all'art. 3 del Trattato, va interpretato nel senso che l'osservanza degli scopi e dei principi definiti da detto art. 3 garantisce di per sé la legittimità di una decisione che fissi dei prezzi minimi.
10. Non si può estendere la garanzia della proprietà dei beni alla tutela di interessi d'ordine commerciale il cui carattere aleatorio è insito nell'esistenza stessa dell'attività economica.
11. Se è vero che le istituzioni, nell'esercitare i loro poteri, devono aver cura di evitare che gli oneri imposti agli operatori economici superino la misura necessaria al conseguimento degli scopi che l'autorità deve perseguire, ciò non significa che detto obbligo debba essere commisurato alla particolare situazione di un gruppo di operatori.
12. La nozione di legittima difesa, la quale implica un atto difensivo contro un'aggressione ingiustificata, non può esonerare dalla loro responsabilità degli operatori economici che violino scientemente una decisione la cui legittimità non possa essere contestata né di per sé, né in considerazione dei fatti e delle circostanze economiche in base ai quali è stata adottata. La legittima difesa non può essere opposta ad una pubblica autorità che agisca legittimamente nell'ambito delle proprie attribuzioni legali.
13. L'ipotesi di forza maggiore implica che la causa esterna invocata dai soggetti giuridici abbia conseguenze ineluttabili ed inevitabili al punto di rendere obiettivamente impossibile per gli interessati l'osservanza dei loro obblighi.
14. Lo stato di necessità presuppone una minaccia reale per l'esistenza dell'impresa di cui trattasi; le conseguenze di un comportamento personale non consentono d'invocare lo stato di necessità.
15. L'art. 6, 1° comma, della decisione n. 962/77/CECA va interpretato nel senso che le imprese non possono allinearsi su prezzi stabiliti dai loro concorrenti in violazione delle disposizioni che impongono dei prezzi minimi da osservarsi dalle imprese comunitarie nel loro complesso.